

- NEWS N°03 MARZO 2020 -
LA NEWSLETTER CHE TI TIENE AGGIORNATO

BANCA DATI F-GAS

D.P.R. N. 146/2018

DAL PRIMO GENNAIO 2020 VENGONO RESI ATTUATIVI I DIVIETI PER GLI OPERATORI PREVISTO DAL DECRETO

All'allegato III del regolamento UE n. 517/2014 sono descritti i divieti imposti per gli operatori del settore a partire dal primo gennaio 2020.

I divieti fanno riferimento ad apparecchiature domestiche ed industriali, sono altresì previste le sanzioni come previsto dal D.Lgs. del 5 Dicembre 2019, n. 163.

E' vietato:

1) immettere in commercio:

- FRIGORIFERI e CONGELATORI per USO COMMERCIALE contenenti F-GAS con GWP \geq 2.500,
- APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE (split inclusi) contenenti F-GAS con GWP \geq 2.500,
- APPARECCHIATURE MOBILI PER IL CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA contenenti F-GAS con GWP \geq 150.

REFRIGERANTE	GWP	ENTITÀ MINIMA DELLA CARICA
404A	3.922	10,20 kg
422D	2.729	14,66 kg
507	2.983	10,04 kg

tabella che riassume le **quantità minime di carica corrispondenti a 40 t di CO2 equivalente** per i **refrigeranti più comuni con GWP \geq 2.500** ed utilizzati nella refrigerazione:

E' vietato:

2) l'uso di F-GAS vergini con GWP \geq 2.500 per la manutenzione o l'assistenza di APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE con carica \geq 40 t eq. CO2.

Non vi sono restrizioni alla manutenzione o all'uso a lungo termine di questi sistemi, oltre al divieto di utilizzare refrigeranti vergini dopo il 1° gennaio 2020.

Una **proroga** all'uso di F-GAS con GWP \geq 2.500 si applica fino al 1° gennaio 2030 in caso di:

- **refrigerante rigenerato** utilizzato per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che i refrigeranti siano stati etichettati conformemente all'articolo 12(6)4. Si noti che questo è valido solo per le apparecchiature esistenti: i refrigeranti rigenerati non possono essere utilizzati nelle nuove apparecchiature installate.
- **refrigerante riciclato** utilizzato per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione esistenti a condizione che sia stato recuperato da tali apparecchiature. Tali gas riciclati possono essere utilizzati solo dall'Impresa che ha effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza o dall'Impresa per la quale è stato effettuato il recupero. Ciò significa che la ditta di manutenzione che ha effettuato il recupero del refrigerante usato può riciclare la carica recuperata e riutilizzarla sugli stessi impianti, oppure l'utente finale può conservare il refrigerante riciclato per riutilizzarlo sui propri impianti.

N.B. L'Associazione di Categoria europea del settore **HVACR AREA** ha pubblicato un **documento informativo** sui divieti previsti dal Regolamento UE n. 517/2014. Che in sintesi esprime cosa può fare un tecnico nell'ambito della sua attività lavorativa.

Come tecnico della refrigerazione, hai essenzialmente 3 opzioni:

1. Continuare a riparare le attrezzature esistenti dopo il 2020 e fino al 2030 utilizzando solo refrigerante rigenerato o riciclato secondo le condizioni specificate
2. Il retrofit delle apparecchiature esistenti impiegando un refrigerante che ha un GWP < 2.500
3. Installare nuove apparecchiature con un refrigerante che ha un GWP < 2.500.

Queste opzioni devono essere valutate e discusse con il cliente. Per le opzioni 2 e 3, è necessario prendere in considerazione l'impatto, attuale e quello futuro, sulla disponibilità e sui prezzi dei refrigeranti determinato dalla progressiva riduzione in atto degli HFC.

Con il D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163, in vigore dal 17 gennaio 2020, è stata emanata la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento UE n. 517/2014, recepito in Italia con D.P.R. n. 146/2018. Vediamo quali sono le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 63/2019 per i vari "attori" del nostro settore.

RIF.	SOGGETTO/I INTERESSATO /I	VIOLAZIONE	SANZIONE AMM.VA
art. 3, c. 1	Chiunque	Rilascio intenzionale di F-GAS in atmosfera se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito	Da 20.000 a 100.000 euro
art. 3, c. 2	Operatori	Rilascio accidentale di F-GAS in atmosfera e, in caso di rilevazione perdita, mancata riparazione entro 5 gg. dall'accertamento	Da 5.000 a 25.000 euro
art. 3, c. 3	Operatori	Mancata effettuazione, entro 1 mese dall'avvenuta riparazione (eseguita da Impresa certificata) dell'apparecchiatura soggetta a controllo perdite F-GAS di cui all'art. 4, par. 1 del Reg. UE n. 517/14, della verifica dell'efficacia dell'intervento tramite Impresa certificata	Da 5.000 a 15.000 euro
art. 4, c. 1	Operatori	Mancato rispetto dell'obbligo del controllo perdite F-GAS secondo le scadenze/modalità di cui all'art. 4 del Reg. UE n. 517/14	Da 5.000 a 15.000 euro
art. 5, c. 1	Operatori	Mancata installazione, su apparecchiature contenenti 500 t eq. di CO ₂ o più di F-GAS, del Sistema di rilevamento delle perdite (in grado di segnalare allo stesso Operatore o all'Impresa di manutenzione eventuali perdite)	Da 10.000 a 100.000 euro
art. 5, c. 3	Operatori	Mancato controllo almeno annuale del Sistema di rilevamento perdite nelle apparecchiature contenenti 500 t eq. di CO ₂ o più di F-GAS	Da 10.000 a 100.000 euro
Art. 6, c. 1	Imprese certificate	Mancato inserimento nella BANCA DATI delle informazioni relative agli interventi di installazione, controllo perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento, entro i 30 gg. dalla data dell'intervento come previsto dal D.P.R. 146/18	Da 1.000 a 15.000 euro
Art. 7, c. 1	Operatori	Recupero F-GAS durante la riparazione e manutenzione delle apparecchiature – al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione –, effettuato tramite Imprese NON certificate	Da 10.000 a 100.000 euro
Art. 7, c. 2	Imprese certificate	Smaltimento del contenitore senza provvedere al recupero dell'F-GAS in esso contenuto, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione (rif. art. 8, par. 2 del Reg. UE n. 517/14)	Da 7.000 a 100.000 euro
Art. 8, c. 1 e 2	Persone fisiche Imprese	Svolgimento delle attività di installazione, controllo perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature contenenti F-GAS <u>senza</u> aver ottenuto la certificazione	Da 10.000 a 100.000 euro
Art. 8, c. 3	Imprese	Affidamento delle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse contenenti F-GAS ad Impresa NON certificata	Da 10.000 a 100.000 euro

Art. 8, c. 8	Persone fisiche Imprese	Mancata iscrizione al REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE	Da 150 a 1.000 euro
Art. 9, c. 3	Venditori	Fornitura, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, di F-GAS a Persone fisiche e Imprese NON certificate	Da 1.000 a 50.000 euro
Art. 9, c. 4	Persone fisiche Imprese	Acquisto di F-GAS senza essere in possesso di certificazione	Da 1.000 a 50.000 euro
Art. 9, c. 5	Venditori	Fornitura a utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, di apparecchiature NON ermeticamente sigillate contenenti F-GAS senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente	Da 1.000 a 50.000 euro
Art. 9, c. 6 e 7	Venditori	Fornitura di F-GAS o di apparecchiature NON ermeticamente sigillate contenenti gas refrigeranti, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, senza inserire le relative informazioni nella BANCA DATI	Da 500 a 5.000 euro

Secondo l'art. 1, comma 2, del nuovo decreto: «Nei casi in cui nel presente decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.»

L'art. 7, comma 4 fa salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature, come disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente).

Stando all'art. 16, comma 1 del D.Lgs., l'attività di vigilanza e di accertamento è esercitata dal Ministero dell'ambiente che si avvale:

- del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA),
- dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
- delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA),
- dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.

All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze (art. 16, c. 2).

L'art. 16, comma 7 precisa, infine, che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. NON si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, della Legge n. 689/1981

Per approfondimenti si rimanda a

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/09/19G00001/sg>